



COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

REG. 13 ATTI SINDACO

PROT. GEN. N. 5982 DEL 05/03/2024

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio della Comune di Turi. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.lgs. n. 267/2000. Sospensione attività didattiche. Chiusura parchi aree verdi, bar. Sospensione mercato settimanale del venerdì. Misure valide con decorrenza dal 06.03.2021 al 14.03.2021.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTO il DPCM del 13.10.2020 riguardante “misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 13.10.2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 con cui è stato integrato il precedente DPCM 13.10.2020 in relazione all’aggravarsi della situazione relativa al contagio;

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 riguardante “ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35 e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, in Legge del 22 maggio 2020 n. 35;

VISTO il D.L. n. 158 del 2 dicembre 2020 contenente “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19;

VISTO il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19;

VISTO il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 contenente “Misure Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021);

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 contenente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla Serie generale n. 52 del 02.02.2021;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute con ordinanza del 09.02.2021 avente ad oggetto “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica per la Regione Puglia ha stabilito che ai sensi dell’art. 1 comma 16-ter del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, fermo restando quanto previsto dal DPCM del 14.01.2021, per la Regione Puglia cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del medesimo decreto;

DATO ATTO che nell’ambito della Regione Puglia classificata tra le zone gialle di rischio, il comune di Turi richiede, in ragione dell’evolversi esponenziale del numero dei contagi tra la popolazione residente, misure più restrittive per arginare la grave situazione;

CONSIDERATO che il DPCM del 14 gennaio 2021 prevede su tutto il territorio nazionale, specifica disposizione all’art. 1 comma 5 che testualmente riporta: “Dalle strade o piazze nei centri urbani, dove di possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico...”;

CONSIDERATO che il DPCM del 14 gennaio 2021 prevede su tutto il territorio nazionale, specifica disposizione all’art. 1 comma 5 lettera ff) che testualmente riporta: “le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni”;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il verbale riunione del C.O.C. del 05/03/2021 – Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che nella predetta riunione, per le motivazioni di interesse pubblico, a seguito di segnalazioni di ripetuti assembramenti da parte di cittadini appartenenti soprattutto alle fasce di età più giovani, è emersa la necessità di emanare un’ordinanza con la quale si dispone il divieto di accesso e stazionamento nella principali piazze e aree verdi del territorio comunale;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

PRESO ATTO che, con Ordinanza del Ministro della Salute datata 9 febbraio 2021, il territorio della regione Puglia è stato ricompreso tra quelli in cui è previsto uno scenario di gravità più attenuata caratterizzato da un livello di rischio medio-basso (zona gialla), con probabilità contestuale previsione di misure meno restrittive;

CONSIDERATO il costante e significativo aumento di casi di positività in tutto il territorio regionale ed in



particolare modo dei casi riscontrati nel Comune di Turi divulgati dalle autorità con cadenza giornaliera;

RISCONTRATA la oggettiva conseguente difficoltà dell'Autorità sanitaria di segnalare tempestivamente il caso di positività ai fini della sottoposizione a quarantena obbligatoria con correlati processi di sorveglianza attiva (competenza non dell'Amministrazione locale);

RILEVATO il grave rischio per la popolazione residente in quanto, in molti casi, soggetti risultati contagiati con positività rilevate dai c.d. *test* rapidi (strumenti di rilevazione di antigeni nucleoproteici virali SARS-CoV-2) non vengono sottoposti alle previste misure cautelative, con conseguente potenziale incremento della diffusione del contagio (competenza sottratta all'Ente locale);

CONSIDERATO l'accertamento di casi di positività, con *trend* in aumento, casi peraltro non sempre riconducibili ad un preciso ed identificabile focolaio, ma a soggetti non collegati tra loro;

CONSIDERATO, quindi che, nell'ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, ma, soprattutto, in virtù del principio di precauzione al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'attuale situazione epidemiologica, è necessario adottare misure idonee a contenere la diffusione del contagio in una situazione emergenziale in continua e preoccupante evoluzione, prevedendo la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio di Turi;

VERIFICATO che, dai dati anagrafici ricevuti, emerge che il contagio da Covid 19 sta progressivamente investendo la fascia più giovane della popolazione, in particolare quella in età scolare;

CONSIDERATO altresì il rischio che l'aumento dei contagi possa essere determinato dal diffondersi della cosiddetta "variante inglese", in virtù dell'indice di contagiosità più elevato, così come si evince dai dati forniti dalla comunità scientifica;

VISTO l'art. 32 L. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, nella qualità di autorità sanitaria locale, competenze nell'adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 L. 833/1978 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale."

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate.

Tutto ciò premesso,

ORDINA

per tutto quanto in premessa, nel territorio comunale, a tutela della salute pubblica, **a decorrere dal 6 marzo 2021 sino al 14 marzo 2021:**

- la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, di ogni ordine e grado, di tutte le scuole ad ordinamento pubblico o privato, compreso il Centro Aperto Polivalente per minori in via G. Cisternino;

- il divieto di accesso per chiunque, a tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali;

- la sospensione del mercato settimanale alimentare e non alimentare di venerdì 12 marzo 2021;

- la chiusura totale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a "bar, bar-pasticceria e bar con ristorazione (codice ATECO 56.3 esclusivo o in aggiunta ad altri)" dalle ore 18.00 alle ore 5.00.

nello spirito di massima collaborazione;

INVITA

- al rispetto scrupoloso della normativa vigente per la prevenzione del contagio, con particolare riferimento, al rispetto del divieto di assembramento, al mantenimento della distanza di sicurezza e all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

- ad evitare qualsiasi uscita non strettamente necessaria fatte salve le attività motorie e le uscite del nucleo familiare in spazi aperti, isolati e preferibilmente fuori dal centro abitato;



- al rispetto assoluto del divieto di mobilità dalla propria abitazione, o domicilio, per i soggetti risultanti positivi al virus, o che siano sottoposti alla misura della quarantena e/o che siano sottoposti a tampone, fino alla conoscenza dell'esito negativo dello stesso;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:
- Alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Bari;
 - Alla Questura di Bari;
 - All'ASL Bari;
 - Alla Regione Puglia;
 - Al Comando Stazione CC Carabinieri di Turi;
 - Al Gruppo Comunale di Turi Protezione Civile;
 - Al Dirigente Scolastico interessato (Istituto Comprensivo Resta-De Donato Giannini);
 - Al Responsabile Urbanistica;
 - Al Responsabile LL.PP. e Ambiente;
 - Al Responsabile Polizia Locale e Protezione Civile per quanto di rispettiva competenza.

AVVERTE

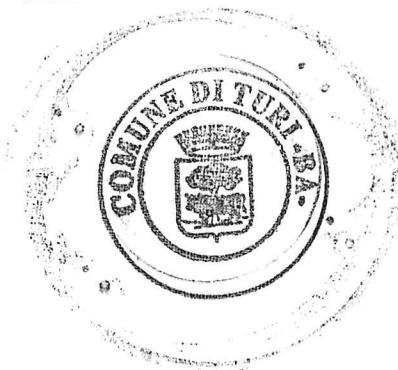
Che, salvo il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00 e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività secondo le modalità indicate nel D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

INFORMA

- ✓ che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

La presente ordinanza immediatamente esecutiva, viene pubblicata sull'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 05.03.2021



II SINDACO
Dott.ssa Ippolita Resta
Ippolita Resta